



DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Servizio politica energetica, qualità dell'aria, SINA e Risorse estrattive del territorio

Ufficio Attività tecnico ecologiche, comunicazione ed educazione ambientale

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data - 7 FEB. 2019 Deliberazione N. 94

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Giovanni LOLLI

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Approvazione dello schema di "Atto Esecutivo tra Regione Abruzzo, ENEA e Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo" e delle "Metodologie Operative" per la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, del catasto APE e la relativa gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- ai sensi del D.Lgs. n.192/05 e s.m.i., deve essere redatto un attestato di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nonché nei casi di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari;
- la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, all'art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria;
- la Regione Abruzzo ha realizzato il Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE) che utilizza il sistema informativo TEKNO-EE dell'ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile);

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha stabilito che, fermo restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano, tra le altre cose, le funzioni relative ai controlli della

L'Estensore

Dario Ciamponi
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dario Ciamponi
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Iris Flacco
(firma)

Il Direttore Regionale

Pierpaolo Pescara
(firma)

Il Componente la Giunta

Giovanni Lolli
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

G. Lolli
(firma)

Il Segretario della Giunta

D. Valenza
(firma)

qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, così come da L.R. 50/2017, "Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)";

EVIDENZIATO che il D.M. 26/06/2015 prevede che le Regioni adottino propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in ottemperanza alla citata Direttiva 2010/31/UE intraprendendo misure atte a favorire l'adeguamento dei propri strumenti regionali alle Linee Guida;

RITENUTO OPPORTUNO continuare a gestire il Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) attraverso il sistema informatico dell'ENEA che, tra le altre cose, ha realizzato anche il sistema informativo nazionale (SIAPE);

VISTA la "Convenzione", approvata con DGR 564/2015, sottoscritta, il 07/03/2016, con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per la collaborazione al fine di promuovere l'efficienza energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio della Regione Abruzzo, migliorare la definizione ed attuazione della normativa regionale nel settore energetico, collaborare all'elaborazione della normativa in materia di energia nell'ambito dell'attuazione della strategia europea;

PRESO ATTO che la suddetta "Convenzione" prevede che le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività nella stesse previste attraverso la stipula di appositi atti esecutivi;

RITENUTO OPPORTUNO quindi, al fine di un'efficace ed efficiente gestione del catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, estendere detta convenzione anche alle Province Abruzzesi attraverso la sottoscrizione di un atto esecutivo con le stesse e l'ENEA (**Allegato 1**);

RITENUTO NECESSARIO definire le metodologie operative per la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici ubicati sul territorio regionale e le relative modalità operative per la verifica degli APE trasmessi dalla Regione Abruzzo al SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica) (**Allegato 2**);

RICHIAMATA la L.R. 50/2107 "Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)";

VISTA la L.R. 14.9.99, n. 77 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DATO ATTO che:

- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per la Regione Abruzzo;
- il Dirigente del Servizio politica energetica, qualità dell'aria, SINA e Risorse estrattive del territorio, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia;
- il Direttore del Dipartimento, sulla base del parere di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento; il presente atto è da considerarsi di "ordinaria amministrazione" per le motivazioni innanzi riportate e, quindi, rientrante tra quelli che, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del vigente Statuto Regionale, possono
- essere adottati da questa Giunta Regionale a seguito dello scioglimento dell'Organo Consiliare per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende riportato:

1. di approvare, nel rispetto della "Convenzione" approvata con DGR 594/2015, lo schema di "Atto Esecutivo" tra Regione, ENEA, Provincia di Chieti, Provincia dell'Aquila, Provincia di Pescara e Provincia di Teramo (**Allegato 1**) avente lo scopo della realizzazione di un sistema unitario per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nella Regione Abruzzo;
2. di demandare al competente Servizio politica energetica, qualità dell'aria, SINA e Risorse estrattive del territorio l'adempimento della disposizione assunta e la relativa sottoscrizione dell'Atto Esecutivo secondo lo schema in allegato (*cf.* Allegato 1);
3. di demandare alle Province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila la definizione di "Linee guida provinciali" per la gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica secondo quanto previsto dalla Regione nelle "Metodologie operative" (**Allegato 2**);
4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione e degli allegati sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e sul BURAT.



Allegato 1

ATTO ESECUTIVO

RELATIVO ALLA CONVENZIONE ENEA-REGIONE ABRUZZO DEL 08/03/2016 AVENTE PER OGGETTO: "COLLABORAZIONE AL FINE DI PROMUOVERE L'EFFICIENZA ENERGETICA, I SERVIZI ENERGETICI SOSTENIBILI E LO SVILUPPO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO"

Tra

la **Regione Abruzzo** (nel seguito indicata come Regione) con sede legale al Palazzo I. Silone, Via Leonardo da Vinci, 6 L'Aquila C.F. 80003170661 e Partita IVA 06363391001, nella persona della Dr.ssa Iris Flacco, in qualità di Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, domiciliata per la carica presso la sede regionale in Via Passolanciano, 75 a Pescara, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo di collaborazione del 08/03/2016

e

la **Provincia di Chieti** con sede legale in Chieti, Corso Marrucino n. 97, 66100 (Codice Fiscale 80000130692 – Partita IVA 00312650690), nella persona del Dirigente Ing. Giancarlo Moca, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

e

la **Provincia di Pescara** con sede legale in Pescara, Piazza Italia n. 30, 65121 (Codice Fiscale 00212850689 – Partita IVA 01713920682), nella persona del Segretario generale Dott. Vincenzo Zanzarella domiciliato per la carica presso la suindicata sede

e

la **Provincia de L'Aquila** con sede legale a L'Aquila, Via S. Agostino n. 7, 67100 (Codice Fiscale 80002370668 - Partita IVA 01886410669) e con sede provvisoria in Via Monte Cagno n. 3, 67100, nella persona del Dirigente Ing. Nicolino D'Amico, domiciliato per la carica presso le suindicate sedi

e

la **Provincia di Teramo** con sede legale in Via G. Milli n. 2, 64100 (Codice Fiscale 80001070673- Partita IVA IT 01843200674), nella persona del Dirigente Dott. Leo Di Liberatore domiciliato per la carica presso la suindicata sede, da una parte

e

l'**Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile** (nel seguito denominata "ENEA"), con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, Codice Fiscale 01320740580 e Partita IVA 00985801000, in persona del Direttore del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica, Prof. Federico Testa, dall'altra parte

(Regione, Province ed ENEA, nel seguito, singolarmente anche la "Parte" e, congiuntamente anche le



“Parti”)

Premesso che:

- (1) ai sensi del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., deve essere redatto un attestato di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nonché nei casi di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari;
- (2) il D. Lgs. n. 28/2011, all'art. 13, prescrive l'obbligo, a partire dal 01/01/2012 di riportare in tutti gli annunci commerciali per il trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari il relativo indice di prestazione energetica;
- (3) il D.M. 26/06/2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato 1, al punto 7.1.5 prescrive l'obbligo di registrazione dell'attestato di prestazione energetica;
- (4) la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, all'art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria;
- (5) le norme contenute nel D.Lgs. n. 192/2005, ed in particolare l'art. 17, prevede che “i decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore alla normativa di attuazione adottata da ciascuna regione o provincia autonoma”;
- (6) l'art. 6 del sopracitato D.M. 26/06/2015 recita: "le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in ottemperanza alla Direttiva 2010/31/UE, intraprendendo misure atte a favorire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Decreto, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida" ;
- (7) in data 08/03/2016 è stata stipulata una Convenzione ENEA-Regione Abruzzo avente per oggetto la collaborazione per attività di promozione dell'Efficienza Energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio regionale (con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 115 del 30/05/2008 e s.m.i.) che prevede, tra le altre cose, la possibilità di stipulare specifici Atti Esecutivi.
- (8) l'ENEA, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano ha elaborato, in tale senso le “Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005 e del D.P.R. n. 74/2013”. La versione finale di tale documento è stata esaminata anche dal Coordinamento Interregionale Energia della Conferenza Stato- Regioni;
- (9) tra le attività poste in capo alle regioni dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal relativo D.P.R. n. 74/2013 vi è



anche quella di istituire un Catasto degli Impianti Termici che deve interloquire con il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica;

(10) l'ENEA ha realizzato il sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che contiene la Banca Dati nazionale degli attestati che dialogherà con i vari sistemi regionali;

(11) il D.P.R. n. 74/2013 pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere recepiti attraverso una specifica normativa;

(12) nel 2012 la Regione Abruzzo ha affidato all'ENEA la realizzazione ed il mantenimento in esercizio di un sistema informatico, con accesso tramite internet, per la costituzione del Catasto degli attestati di prestazione energetica;

(13) alla luce di quanto disposto nel Bollettino della Regione Abruzzo n. 90 dell'8 settembre 2017, "Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)", in materia di energia, fermo restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano, tra le altre cose, le funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75;

(14) alla luce di quanto previsto al punto precedente, le Province aderiscono per l'argomento nella Convenzione tra ENEA e Regione Abruzzo nell'ambito specifico del presente Atto esecutivo che prevede la realizzazione della Piattaforma APE-R 18.

Considerato che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto Esecutivo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. - OGGETTO

Oggetto del presente Atto esecutivo è la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nella Regione.

Nello specifico, la Regione Abruzzo affida all'ENEA, che accetta l'attività di realizzazione di una nuova versione e mantenimento in esercizio del sistema distribuito e automatizzato per la gestione a livello regionale e provinciale del processo digitale di trasmissione, gestione e invio al sistema regionale APE-R 18 e nazionale (SIAPE) degli attestati di certificazione energetica degli edifici ubicati nella Regione Abruzzo.

I relativi controlli di verifica degli APE, almeno nella misura minima prevista dalla legge, sono demandati alle Province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila che, a questo scopo, e per tutta la durata del presente Atto esecutivo, avranno l'accesso al Sistema come meglio specificato nell'Allegato Tecnico (Allegato 1). Il software di gestione del Sistema è di proprietà di ENEA che lo concede in uso non esclusivo alla Regione Abruzzo e alle Province. La licenza si intende concessa alla Regione e alle Province allo scopo di



gestire le modalità di acquisizione degli Attestati di Prestazione Energetica relativi agli edifici ricadenti sul territorio regionale, con modalità di accesso diretto alle basi di dati ENEA contenenti i relativi dati.

Nell'ipotesi in cui le Province affidino a terzi la gestione del servizio, l'accesso al Sistema è concesso anche ai medesimi. La Regione e le Province non possono sub-licenziare, cedere o trasferire a terzi la licenza concessa da ENEA. I dati scaturenti dall'elaborazione effettuata dalla Regione e quelli di competenze delle singole province saranno nella piena ed esclusiva disponibilità di tali Amministrazioni Pubbliche della Regione, che potranno farne qualsiasi uso necessario per le proprie finalità: le verifiche, il monitoraggio, l'incrocio con altri dati dei diversi Servizi, l'invio a Soggetti comunque interessati, il confronto con altre Amministrazioni Pubbliche o Private e/o Autorità, ecc. Resta salvo il diritto di ENEA di utilizzare i dati per finalità di studio, elaborazione e pubblicazioni. La Regione e le Province potranno pubblicizzare la collaborazione di cui al presente Atto esecutivo ma non utilizzare il logo ENEA senza espressa autorizzazione di quest'ultima.

Le funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica da parte delle Province entrano a regime alla data del 01.01.2019.

La Regione si riserva di esercitare poteri sostitutivi nei confronti della provincia inadempiente.

ART. 2. - DURATA

Il presente Atto Esecutivo ha una durata pari a 18 (diciotto) mesi a far data dall'ultima sottoscrizione, con possibilità di eventuale unica proroga per eguale o inferiore arco temporale, preventivamente concordata tra le Parti mediante atto scritto che dovrà intervenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza. L'eventuale rinnovo è consentito mediante accordo scritto tra le Parti.

ART. 3. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'

Per la realizzazione del Sistema e il mantenimento in esercizio si prevede un riconoscimento delle spese all'ENEA a carico delle Province, fissato complessivamente in € 39.000,00 (Euro trentanovemila/00) IVA esclusa di cui: € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) per la Fase 1 di Start-up e in € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) IVA esclusa per la Fase 2 di Gestione e Aggiornamento del Sistema come meglio specificato nell'Allegato Tecnico.

Le spese suddette a carico delle Province sono ricomprese nella tariffa unica applicata a carico dell'utente. La tariffa unica viene istituita dalla Regione Abruzzo con apposite Linee Guida adottate dalla Giunta Regionale. L'importo della tariffa, suscettibile di variazione annuale e determinato con atto di delibera dei rispettivi Consigli provinciali. Ciascuna Provincia provvede direttamente al pagamento delle spese a favore dell'ENEA.



ART. 4. - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo ivi indicato avverrà come di seguito specificato:

1. al termine della Fase 1 (entro 6 mesi dalla sottoscrizione) l'ENEA presenterà la Relazione Tecnica alla Regione Abruzzo e n. 4 fatture ad ogni Provincia (Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila) di un importo pari ad € 6.250,00 (Euro seimiladuecentocinquanta/00) IVA esclusa, cadauna
2. al termine della Fase 2 (della durata di 12 mesi dalla fine della Fase 1) l'ENEA presenterà la Relazione Tecnica Finale alla Regione Abruzzo e n. 4 fatture ad ogni Provincia (Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila) di un importo pari ad € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) IVA esclusa, cadauna.

L'ENEA emetterà fatture elettroniche intestata alle Province e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine ogni Provincia comunica all'ENEA che il Codice Univoco dello stesso (CUU), destinatario delle fatture:

Provincia di Chieti: CUXV95P

Provincia di Pescara: UF15J1

Provincia di Teramo: UFHDGY

Provincia dell'Aquila: KQKCQC

Tali CUU dovranno essere inseriti dall'ENEA in apposito campo delle fatture elettroniche unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".

Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'ENEA della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.

La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico: codice o riferimento interno ENEA dell'atto e unità operativa.

Le fatture saranno emesse solo dopo il benestare alla fatturazione da parte della Regione Abruzzo. Il benestare alla fatturazione si considera in ogni caso accordato, decorsi quindici giorni dalla richiesta o dalla conclusione delle attività contrattuali e per l'importo ivi previsto, in caso di silenzio da parte della Regione Abruzzo.

I pagamenti avverranno in un'unica soluzione e dovranno essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario intestato a ENEA presso Contabilità speciale c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n. 168373.

ART. 5. - MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Non si tratta di investimento pubblico; pertanto, non è applicabile alla fattispecie la previsione della Legge 3/2003 – Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione – e quindi non viene assunto il Codice Unico di Progetto.



ART. 6. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di erogazione finanziaria dalle Province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila verso ENEA per adempiere a finalità rientranti nel compito istituzionale di ENEA non si ritiene applicabile l'obbligo di attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) che viene attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

L'ENEA assume comunque l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine comunica che il c/c bancario dedicato è IT36M0100539100000000218180 accesso presso la BNL Gruppo BNP Paribas e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono l'ing. Giuseppe Pica, C. F. PCIGPP54C19G827G Responsabile della Direzione Amministrazione Centrale e il dr. Giovanni Taglieri, C.F. TGLGNN61B07A345Q Responsabile Servizio Ragioneria

ART. 7 - RESPONSABILI DELL'ATTO ESECUTIVO

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente Atto Esecutivo sono:

- per la Regione Abruzzo, la Dott.ssa Iris Flacco ;
- per la Provincia di Chieti, l'Ing. Giancarlo Moca;
- per la Provincia di Pescara, il Dott. Vincenzo Zanzarella;
- per la Provincia de L'Aquila, l'Ing. Nicolino D'Amico;
- per la Provincia di Teramo, il Dott. Leo Di Liberatore;
- per l'ENEA, l'Ing. Mauro Marani (Responsabile DUEE-SIST).

ART. 8. - REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ALTRA PARTE

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione (PTCP) in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Qualora l'ENEA debba ospitare personale delle altre Parti, tale personale dovrà osservare le disposizioni del Codice di Comportamento Dipendenti ENEA, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, documenti pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.

ART. 9. - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Atto Esecutivo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.



Gli obblighi di riservatezza rimarranno in vigore per tutta la durata del presente Atto Esecutivo e, comunque, fino a cinque anni dalla data di scadenza dello stesso.

ART. 10. -TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Atto Esecutivo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 11. - RISOLUZIONE

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Atto Esecutivo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

ART. 12. - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente Atto Esecutivo nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente, in via esclusiva, il Foro dell'Aquila.

ART. 13 - ONERI FISCALI

La registrazione del presente Atto Esecutivo, perfezionato in forma elettronica, sarà effettuata in caso d'uso dalla Parte che ne avrà interesse a sua cura e spese. L'IVA è a carico di ciascuna Provincia nella misura prevista dalla Legge.

Le spese di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da tariffa 3 della tabella I e art. 8 del suddetto decreto, sono a carico ENEA.

ART. 14 - ATTIVITÀ NEGOZIALE

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Atto Esecutivo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 15- NORME FINALI

Qualsiasi modifica al presente Atto Esecutivo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato da tutte le Parti.

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Atto Esecutivo dovrà essere effettuata per iscritto e si inten-



derà effettuata al ricevimento della stessa, attestato da idonea documentazione. Le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Atto Esecutivo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie come segue:

1. Regione Abruzzo, Palazzo I. Silone, Via Leonardo da Vinci n. 6 L'Aquila - PEC dpc025@pec.regione.abruzzo.it
2. Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97 Chieti, 66100 CHIETI – PEC protocollo@pec.provincia.chieti.it;
3. Provincia di Pescara, Piazza Italia n. 30 Pescara, 65121 PESCARA- PEC provincia.pescara@legalmail.it ;
4. Provincia dell'Aquila, Via Monte Cagno n. 3, 67100 L'AQUILA – PEC urp@cert.provincia.laquila.it
5. Provincia di Teramo, Via G. Milli n. 2 Teramo, 64100 TERAMO- PEC protocollo@pec.provincia.teramo.it;
6. ENEA, Lungotevere G.A, Thaon di Revel n. 76, 00196 Roma-PEC enea@cert.enea.it

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Abruzzo - Dirigente del Servizio politica energetica, qualità dell'aria, SINA e Risorse estrattive del territorio

Per la Provincia di Chieti ...

Per la Provincia di Pescara ...

Per la Provincia de L'Aquila ...

Per la Provincia di Teramo ...

Per l'ENEA Prof, Federico Testa



Allegato 1

ALLEGATO TECNICO

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI UBICATI NELLA REGIONE ABRUZZO E PROVINCE

L'Attività oggetto dell'Atto Esecutivo avrà le caratteristiche di seguito descritte. Il Sistema è una piattaforma interoperabile, basato su applicazioni web-database, di tipo relazionale che consente la registrazione dei soggetti certificatori abilitati in base al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 e la trasmissione, gestione e invio telematico degli Attestati di Prestazione Energetica (APE-R 18), versione 12, tramite accesso internet.

I dati contenuti nei certificati consentiranno di tenere aggiornata la base di dati da cui la Regione potrà estrarre tutte le informazioni circa la distribuzione territoriale, la qualità energetica degli edifici, ecc.. I dati contenuti nel Catasto APE potranno essere messi a confronto anche con i dati contenuti nel Catasto regionale degli Impianti Termici.

La piattaforma APE-R 18 consentirà una gestione integrata e distribuita dei dati a livello provinciale, ovvero, saranno create delle singole viste logiche per singola Provincia (Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo) con accessi con profilo gestore così come specificato nella Tabella seguente (Tabella 1).

Il Sistema prevede che l'inoltro degli APE degli edifici possa avvenire, in forma digitale, esclusivamente da parte dei soggetti certificatori i quali debbono essere preventivamente registrati nel Sistema. Ogni soggetto certificatore, una volta registrato, avrà accesso alla propria area utente con funzionalità di gestione dei propri dati e dei relativi attestati energetici trasmessi. La trasmissione dell'APE si realizzerà via internet con accesso all'area utente che consentirà la gestione degli attestati e il relativo invio a livello regionale (APE-R 18) e nazionale (SIAPE) anche completando a video un modello di attestato previsto dal D.M. 26/06/2015 (Linee Guida, Appendice B all'Allegato 1) o di appositi moduli predisposti dalla Regione. Il Sistema gestirà la trasmissione, da parte del certificatore, di un file in formato P7M o XML il cui format contiene tutti i dati trasmessi e caricati sul sistema. Questo file dovrà essere controllato, firmato elettronicamente, stampato e consegnato al richiedente. Il Sistema potrà essere interrogato secondo le entità presenti nel database (Edificio, APE, Certificatore, Regione, Provincia, Comune, ecc.) con le libere e congruenti selezioni dinamiche. I dati potranno essere utilizzati per conoscere la distribuzione territoriale delle classificazioni energetiche degli edifici ed il catasto regionale degli impianti termici. Il sistema avrà

un grado avanzato di interoperabilità con i sistemi regionali di identificazione (SPID), pagamento (PagoPA) e protocollo. Per la realizzazione del Sistema Informativo (lato server) sarà adottata la piattaforma LAMP, con i seguenti strumenti software:

- Sistema operativo Linux;
- Server web Apache;
- Database Management System MySQL;
- Linguaggio di scripting PHP per l'accesso al database.

Per il lato client invece, si realizzeranno delle pagine nei linguaggi HTML 5 e Javascript, per consentire l'accesso al Sistema da parte dell'utente.

La base dati sarà ospitata su un server dedicato e il Sistema informatico consentirà l'accesso diretto alle basi di dati, profilo gestore, da parte della Regione Abruzzo senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'ENEA.

Tabella 1

Provincia	Funzionalità	Tipologia Accesso
L'Aquila	Gestione e ricerca Certificatori, Attestati e Edifici; Trasmissione APE al SIAPE; Verifiche APE (Prov. AQ) 2-5%	Operatore provinciale su APE (AQ) Operatore SIAPE (Regione Abruzzo)
Chieti	Gestione e ricerca Certificatori, Attestati e Edifici; Trasmissione APE al SIAPE; Verifiche (Prov. CH) 2-5%	Operatore provinciale su APE (CH) Operatore SIAPE (Regione Abruzzo)
Pescara	Gestione e ricerca Certificatori, Attestati e Edifici; Trasmissione APE al SIAPE; Verifiche (Prov. PE) 2-5%	Operatore provinciale su APE (PE) Operatore SIAPE (Regione Abruzzo)
Teramo	Gestione e ricerca Certificatori, Attestati e Edifici; Trasmissione APE al SIAPE; Verifiche (Prov. TE) 2-5%	Operatore provinciale su APE (TE) Operatore SIAPE (Regione Abruzzo)

Tempistica

L'Atto Esecutivo avrà una durata pari a 18 mesi, con possibilità di eventuale unica proroga per eguale o inferiore arco temporale, preventivamente concordata tra le Parti mediante atto scritto che dovrà intervenire 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza. L'eventuale rinnovo è consentito mediante accordo scritto tra le Parti.



L'Attività si svolgerà in 2 (due) Fasi:

FASE 1 di Start-up

Questa Fase prevede:

- personalizzazione, interoperabilità (integrazione Identificazione digitale, PagoPA, Protocollo) e funzioni avanzate di elaborazione del Software della piattaforma APE-R 18;
- messa a disposizione e gestione di un server dedicato;
- costituzione di un G.d.L. misto ENEA e Regione e organizzazione di riunioni varie in sede regionale;
- attività di verifica e test del Sistema;
- predisposizione del Regolamento per la fruizione del Sistema informatico;
- definizione e realizzazione di un algoritmo di verifica degli APE trasmessi e di un elaborato (formato .xls) per le singole Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo
- partecipazione ad un Workshop di informazione e formazione sul Sistema e sulla normativa per la Certificazione Energetica al personale regionale del Settore e agli stakeholder esterni;
- formazione in affiancamento per l'utilizzo del software, al personale regionale o di altro ente afferente al Sistema Regione Abruzzo;
- Collaudo finale e messa in rete (produzione) con le sole funzionalità di registrazione dei certificatori (un mese) e a seguire l'invio assistito e sperimentale degli APE (due mesi).

La FASE 1, ad eccezione del punto relativo all'immissione delle certificazioni precedenti, si conclude entro sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.

FASE 2 di Gestione e Aggiornamento del sistema

Questa Fase prevede:

- manutenzione in esercizio del Sistema;
- assistenza tecnica;
- aggiornamento del Sistema;
- controlli a campione sugli edifici, mediante algoritmo di verifica per Provincia, almeno nella misura minima prevista dalla normativa vigente e conseguente comunicazione degli esiti dei controlli di verifica da parte delle Province alla Regione Abruzzo;
- formazione in affiancamento al personale regionale, o di altro ente afferente al sistema Regione Abruzzo.

La FASE 2 avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi dal termine della Fase 1.

